INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA DEL LAVORO

Con il presente atto, stipulato tra il Consulente del Lavoro Rag. Elisabetta Tavanti iscritta all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Arezzo con il numero 227 dal 25/11/1996 (successivamente indicata "consulente")

e il Dr. Marco Bonci Presidente del Consiglio di gestione della FONDAZIONE THEVENIN ONLUS con sede in Arezzo via Sasso Verde 32, cod.fisc. 80000150518 (successivamente indicato "cliente"),

si regolamenta un rapporto di consulenza ed assistenza nelle materie previste dagli artt. 1 e 2 della Legge 12 dell'11.1.1979.

Il rapporto, con l'accettazione delle parti sopra costituite, in deroga esplicita a quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 2237 c.c., si instaura per quanto attiene agli adempimenti connessi all'incarico professionale, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 15.7.92, n° 430, che prevede il regime di abbonamento annuale.

Il cliente affida al Consulente l'incarico delle seguenti prestazioni professionali:

- Elaborazione e tenuta Libro Unico del Lavoro;
- Elaborazione e trasmissione Unimens:
- Elaborazione e trasmissione DMA;
- Elaborazione e trasmissione Autoliquidazione Inail;
- Elaborazione modelli CUD;
- Elaborazione e trasmissione modello 770;
- Gestione contratti di lavoro e adempimenti connessi;
- Consulenza ordinaria amministrazione.

L'incarico ha la durata di un anno e si intende rinnovato tacitamente se non perviene al consulente disdetta da parte del cliente almeno sei mesi prima della scadenza.

Il compenso è rapportato alla prestazione richiesta e tiene conto della libera scelta del cliente di avvalersi del professionista.

E' facoltà del consulente avvalersi di uno o più collaboratori per l'esecuzione delle prestazioni.

E' dovere del cliente informare il consulente di ogni variazione inerente all'incarico conferito mediante atti scritti.

Il consulente ha facoltà di declinare l'incarico qualora le richieste del cliente non siano conformi ai principi etici ed alle norme vigenti.

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma la rescissione non libera il cliente dall'onorare i compensi maturati e non pagati per prestazioni già eseguite e i compensi maturati e non pagati per prestazioni in corso di esecuzione.

Prima dell'emissione della parcella, o prima del pagamento dell'onorario, entrambi i contraenti devono far rilevare, qualora emerga, una differenza tra la prestazione pattuita e quella eseguita.

Il pagamento del canone annuale copre i servizi di consulenza richiesti dal cliente ed è pari a € 2.150,00 come da preventivo del 09/11/2009 accettato dal cliente con lettera d'incarico del 07/01/2010.

Il canone potrà subire variazioni in sede di rinnovo annuale, previo avviso al cliente.

Nel corso del rapporto potranno essere apportate variazioni atte ad integrare o sostituire parti della presente intesa.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si farà riferimento alla normativa civilistica, alla L. n° 12/79 contenente norme per la professione di Consulente del lavoro, nonché al D.M. del Ministero di Giustizia del 15.7.92, n° 430.

L'incarico avrà validità a partire dal 11/01/2010 e si rinnoverà tacitamente salvo disdetta anticipata nei tempi di cui al citato decreto. Si accetta esplicitamente la clausola riferita al regime in abbonamento ex art. 17 D.M. n° 430/1992.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arezzo, 11 gennaio 2010

FONDAZIONE THEVENIN

Dr. Maree Bonci

Rag. Elisabetta Tavanti Consulente del Lavorb